



## PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs.15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

DATO ATTO che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

DATO ATTO che con D.L n. 99 del 30 giugno 2021 (in tema di "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese"), il termine del "30 giugno 2021", previsto dal citato D.L. n. 41/2021 è stato portato al "30 luglio 2021";

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 29 settembre 2020 è stato modificato con deliberazione n. 27 del 28 giugno 2021;

RICHIAMATO il Regolamento comunale, che, all'art. 24, co. 1, lett. a), in tema di "Agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale" prevede quanto segue:

1. *In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune, facendo propria la facoltà concessa dai commi 660 e 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, può accordare specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tassa dovuta a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:*

a) *ai nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica certificata rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia, che evidenzia un valore come da tabella :*

Fascia 1	ISEE pari o inferiore a € 3.000
Fascia 2	ISEE da € 3.001 fino a € 4.500
Fascia 3	ISEE da € 4.501 fino a € 6.000
Fascia 4	ISEE da € 6.001 fino a € 8.000

DATO ATTO che con il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 è stato previsto, all'articolo 53, in tema di "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche" quanto segue: "1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 [omissis]";

VALUTATO che, come suggerito anche dall'IFEL con propria nota del 16 giugno 2021, "tale estensione permette di utilizzare una quota del fondo con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze domestiche";

RITENUTO di voler prevedere, in aggiunta al citato art. 24, co. 1, lett. a), Reg. citato ulteriori e diverse ipotesi in cui poter intervenire, ampliando il novero dei destinatari e, quindi, prevedendo soglie ISEE più alte, anche e soprattutto in ragione della situazione socio-economica che ha visto una progressiva diminuzione della capacità d'acquisto dei salari e un proporzionale aumento del costo della vita, unitamente a una flessione del tasso di occupazione nel mercato del lavoro;

RITENUTO, altresì, di rilasciare questa facoltà in capo alla Giunta comunale e di limitarla a ipotesi gravi e straordinarie, come e non solo quella afferente l'attuale emergenza sanitaria e della relativa citata misura di cui all'art. 53, D.L. n. 73/2021;

RITENUTO, dunque, di modificare il citato articolo 24, co. 1, aggiungendo quanto segue:

1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune, facendo propria la facoltà concessa dai commi 660 e 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, può accordare specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tassa dovuta a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) ai nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica certificata rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia, che evidenzia un valore come da tabella :

Fascia 1	ISEE pari o inferiore a € 3.000
Fascia 2	ISEE da € 3.001 fino a € 4.500
Fascia 3	ISEE da € 4.501 fino a € 6.000
Fascia 4	ISEE da € 6.001 fino a € 8.000

**a-bis) ai nuclei familiari in stato di bisogno a fronte di situazioni dal carattere generale e per motivi gravi e straordinari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica certificata rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia, con apposita deliberazione di Giunta comunale, integrando delle fasce di cui al punto precedente;**

CONSIDERATO che, alla luce della facoltà rimessa alla Giunta di prevedere ulteriori e diverse forme di aiuto, come dall'introducenda lettera a-bis), come sopra meglio spiegato, risulterebbe un nuovo e ulteriore termine per presentare la domanda di agevolazione;

RITENUTO, per l'effetto, di dover uniformare tutte le scadenze contenute nel regolamento in parola, che prevedano un termine finale per la presentazione delle istanze, portandole al **31 ottobre di ogni anno;**

ESAMINATA la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI;

VISTI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento TARI approvato con delibera di consiglio comunale n. 34 del 29 settembre 2020 e ss.mm.ii., per le motivazioni sopra citate;

## CONSIDERATO

- che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del "portale del Federalismo fiscale", per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

## PROPONE

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE il nuovo regolamento di disciplina della TARI, riportato nell'allegato "A", che della presente deliberazione costituisce parte integrante essenziale;

DI PRENDERE ATTO che le modifiche regolamentari approvate avranno efficacia dal 01 gennaio 2021;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;

DI PROVVEDERE agli adempimenti di cui al Dlgs 33/2013, pubblicando nella sezione "disposizioni generali", sotto sezione "atti generali" del sito "amministrazione trasparente" dell'Ente, il regolamento approvato, nonché di quelli di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 147-bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. vengono espressi i seguenti pareri favorevoli :

in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**

- il responsabile del Servizio .....

in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**

- il responsabile del servizio Finanziario .....

ai sensi dell'art. 49 c.2. del D. Lgs n 267/2000

- il Segretario Comunale .....

## **DELIBERA DEL C.C. N. 35 DEL 22/07/2021**

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Illustra il Consigliere comunale Gualtiero MONCALVO

Interviene il Consigliere comunale Maurizio CIEOL: "Nel Consiglio del 28 giugno il Vicesindaco sig. Fiorenzo Bianco ha affermato che Ivrea ha costi inferiori perché più il Comune è grande più diminuiscono i costi della TARI"

Risponde il SINDACO: "Consigliere, la invito a intervenire sul punto all'ordine del giorno"

Riprende il Consigliere CIEOL: "Il sistema pianificato da SCS nel 2003 era all'epoca sicuramente innovativo. Ovviamente siamo d'accordo nell'abbattere le tasse, come previsto dal regolamento, a chi ha subito danni dalla pandemia in corso ma si rimane all'interno di un sistema che non è più equo, inoltre il regolamento delinea un quadro generico sul quale poi saranno determinate le tariffe reali.

Nell'allegato B vi è la relazione sulle agevolazioni del 2020 che dovrebbe essere un consuntivo in realtà non ci sono numeri ed è strutturato come un preventivo nel quale si elencano le normative di legge e conseguentemente i criteri da applicare.

Per il 2021 allegato C (utenze non domestiche) emerge che le riduzioni sono subordinate alle risorse messe a disposizione dallo Stato e saranno distribuite fino all'esaurimento delle stesse. L'allegato D indirizzato alle utenze non domestiche prevede riduzioni legate a pensionati in relazione al reddito o da situazioni di invalidità e inabilità. Pertanto il nostro gruppo non voterà a favore della proposta che viene presentata ritenendola inadeguata"

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Votanti n. 12 (dodici)

Astenuti n. 0 (zero)

Voti favorevoli n. 9 (nove)

Voti contrari n. 3 (CIEOL, RUSSO, SPLENDORE)

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto "MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI", corredata dai prescritti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., nel testo sopra riportato.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di consentire una tempestiva attuazione di quanto disposto, in tempi brevissimi e, comunque, incompatibili con quelli ordinari previsti dall'articolo n 134, C. 3 D. Lgs. N 267/2000;

VISTO l'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale "Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.";

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Votanti n. 12 (dodici)

Astenuti n. 0 (zero)

Voti favorevoli n. 9 (nove)

Voti contrari n. 3 (CIEOL, RUSSO, SPLENDORE)

VISTO l'esito della votazione

DELIBERA

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Letto confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
F.to ANTONIO MAZZA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DR. EUGENIO VITERBO

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all' art. 124 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 viene pubblicato all'albo pretorio di questo comune il giorno 23/07/2021 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Banchette, li 23/07/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DR. EUGENIO VITERBO

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Banchette li 23/07/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( DR. EUGENIO VITERBO )

---

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a decorrere dalla data del presente verbale ( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Atto divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell' art.134 del D. lgs.267 del 18/08/2000.

Banchette, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DR. EUGENIO VITERBO